



TORRI DEL BENACO Provincia di Verona

Parere del Revisore Unico dei Conti n. 08/2024

sulla proposta di Giunta Comunale n. 209 del 25/10/2024, Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con Modificazioni in Legge n. 113/2021, modifica nr. 2.

§§§§§

In data 30/10/2024 è pervenuta a mezzo Pec al sottoscritto Revisore Unico Gianni Baraldo, la proposta della Giunta Municipale portante la modifica nr. 2 del Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, e che gli è stata sottoposta per l'acquisizione del parere di cui ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art.6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.113 e smi, assorbe una serie di adempimenti tra cui il Piano dei fabbisogni di Personale:

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 13.02.2024 con cui questo Ente ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026 e la successiva modifica n. 1 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 11.03.2024;

Vista la Relazione del Responsabile del Settore Vigilanza e Territorio prot. n. 21496 del 21.10.2024 con la quale lo stesso rileva la necessità di procedere all'assunzione di una unità appartenente all'Area Operatori Esperti per potenziare il servizio di manutenzione cimiteri, riducendo contestualmente la spesa destinata a prestazioni di servizi analoghi, svolta da soggetti esterni all'Ente, che si è rivelata nel tempo una spesa ricorrente e ripetitiva;

Dato Atto che il Comune di Torri del Benaco ha la necessità di procedere con l'assunzione di un'unità di personale area Istruttori presso il Settore Vigilanza e Territorio, servizio Polizia Locale, per dimissioni volontarie di un dipendente prot. n. 20576 del 07.10.2024;

Visto che, nelle more dell'espletamento della procedura di reclutamento, si intende prorogare la durata del contratto a tempo determinato e con scadenza 14.12.2024 attualmente in essere per ulteriori 12 mesi decorrenti dal 30.12.2024.

DATO ATTO, altresì, che a settembre 2025 si verificherà la cessazione di un dipendente, appartenente all'area Operatori esperti per pensionamento e che occorre coprire il posto procedendo, tuttavia, all'assunzione di un dipendente appartenente all'area Istruttori;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 11.03.2024 era stata prevista l'assunzione di un dipendente, Area Funzionari, con profilo contabile;

E

COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0022397/2024 del 04/11/2024

Firmatario: Gianni Baraldo

Vista la necessità, per mutate esigenze organizzative, di mantenere tale assunzione procedendo alla trasformazione del profilo da contabile a tecnico;

Vista, infine, la necessità di potenziare il Settore Vigilanza e Territorio, Servizio Polizia Locale, con l'assunzione di un'unità di personale appartenente all'Area Istruttori, profilo amministrativo;

Vista la necessità di procedere alle suddette modifiche è necessario modificare il Piao nella sezione fabbisogno del Personale come da allegato A) alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto che:

- il Comune di Torri del Benaco alla data del 31.12.2023 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale;
- il Comune di Torri del Benaco alla data del 31.12.2023 conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2024, è stato approvato il PEG per il periodo 2024-2026;

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Legislativo 8 marzo 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;

- l'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;

Visto il Decreto 08/05/2018, con cui il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Visti:

– l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

– l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

– l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo cui:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Richiamato l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella Legge n.58/2019 il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

Rilevato che in data 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) è stato approvato il D.P.C.M ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

Vista la sezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

Visto che la spesa del personale a tempo determinato, per le fattispecie individuate dalla citata normativa, ammonta per l'anno 2009 ad € 77.759,23=, e che il limite complessivo per le assunzioni a tempo determinato risulta pari al 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, essendo un ente virtuoso che rispetta le limitazioni dettate dai commi 557 e 562 dell'articolo 1, della legge n. 296/2006;

Visto che l'Ente prevede la possibilità di procedere ad assunzioni ex art. 1, comma 557, L. 311/2004, (assegnazione temporanea di personale, comando, ecc.) e assunzioni a tempo determinato per fronteggiare particolari carichi di lavoro e/o sostituzioni di personale, nel limite delle disposizioni legislative vigenti, secondo la seguente tabella riassuntiva allegata alla presente proposta di deliberazione della Giunta Municipale citata in premessa.

Visto che risulta pure conveniente assumere un'unità di personale area istruttori presso il settore Vigilanza e Territorio, servizio di Polizia locale, per dimissioni volontarie di un dipendente prot. N. 20576, nelle more dell'espletamento della procedura di reclutamento rientrando nel margine di spesa per l'anno 2024 che è pari a Euro 358.170,97=.

INVIATA l'informativa alle OO.SS. ai sensi dell'art.4 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, giusto prot. n. 21928/2024 del 25.10.2024;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- lo statuto dell'Ente ed il regolamento di contabilità;
- l'articolo n. 239 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ESPRIME

Il proprio parere favorevole all'approvazione sezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 modifica nr. 2; Di trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica – SICO – la presente modifica del PIAO 2024-2026.

Torri del Benaco, 01.11.2024

Il Revisore Unico
(Dottor Gianni Baraldo)